



## Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 – C.F. 80002130195

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

### Settore Pianificazione territoriale e Trasporti

Dirigente: Arch. Maurizio Rossi

Via Della Conca n. 3 – 26100 Cremona

e-mail-PEC: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

PROT. n. 12.893/2013  
rif. prot. prec. n°

Cremona, 28/01/2013

Alle OOV iscritte all'Albo Regionale Sezione  
Provinciale di Cremona  
loro sedi

### **OGGETTO: Applicazione del D.lgs 81/2008 – Decreto Capo del Dipartimento di Protezione Civile 12 Gennaio 2012, allegato 4 punto 3- Scadenze mese di gennaio**

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, e così come da nota circolare della Regione Lombardia, si ricorda che entro il 31 Gennaio il legale Rappresentante di ogni Organizzazione iscritta nell'Albo Regionale del Volontariato di protezione civile dovrà individuare i propri volontari da sottoporre a visita di sorveglianza sanitaria, dandone loro opportuna formale comunicazione.

L'elenco dei volontari individuati, dovrà essere inoltre formalmente inviato alla Provincia, tramite pec o con lettera raccomandata.

Si ricorda, che le tipologie di rischio individuate dal decreto per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria sono riferite esclusivamente ai seguenti titoli del Decreto legislativo n.81/2008:

- ✓ VI (movimentazione di carichi manuali),
- ✓ VII (attrezzature munite di videoterminali),
- ✓ VIII (agenti fisici, quali rumore, vibrazioni, condizioni climatiche sfavorevoli),
- ✓ IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I, cioè gli Agenti Chimici),
- ✓ X (agenti biologici), relativamente, agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma I) - quest'ultimo relativamente ai soli volontari che svolgano compiti di soccorso e assistenza sanitaria -;mentre rimane del tutto inalterata la disciplina relativa alla sorveglianza sanitaria prevista in materia di attività di lotta attiva e spegnimento degli incendi boschivi.

Relativamente alle soglie di esposizione, il decreto - considerati anche i limiti operativi fissati dall'art.9 del D.P.R. n.194/2001 — prevede i seguenti parametri di riferimento:

- ✓ svolgimento di attività operative per più di 535 ore/anno;
- ✓ svolgimento di attività operative per più di 65 giorni/anno

dove per attività operativa si deve intendere la reale attività svolta nello scenario di rischio, esclusi i periodi di riposo e le pause.

Il parametro orario potrà essere utilizzato dalle Organizzazioni che si sono dotate di idonei strumenti per la registrazione puntuale delle attività operative, mentre il parametro giorni/anno è utilizzabile anche da chi non ha in uso sistemi di rilievo degli orari di presenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
**Arch. Maurizio Rossi**

T:\ter\elena\protezione\_civile\volontariato\dlg81\letteraOOV1.odt